

- in secondo luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003, avendo valutato in modo erroneo la durata delle varie condotte illecite delle ricorrenti, e, in particolare, avendo concluso che queste ultime avrebbero preso parte ad una violazione unica e continuata dal 10 marzo 1998 in poi;
- in terzo luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003, avendo valutato in modo scorretto l'apporto individuale delle ricorrenti nelle varie condotte illecite, sovrastimando la portata di esso;
- in quarto luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende <sup>(1)</sup>, avendo inflitto un'ammenda manifestamente eccessiva a fronte della natura complessiva della condotta descritta nella decisione, e, segnatamente, avendo stimato al 16 % la percentuale di gravità delle vendite rilevanti, ai sensi dei punti 19 — 23 degli Orientamenti per le ammende, per il calcolo dell'ammenda;
- in quinto luogo, ed in conseguenza dell'errore descritto nel secondo motivo sopra sintetizzato, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende, anche per il fatto di avere calcolato l'importo di base dell'ammenda inflitta alle ricorrenti utilizzando un moltiplicatore della durata di 4 anni e mezzo;
- in sesto luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende anche allorché ha ommesso di prendere in considerazione le pertinenti circostanze attenuanti nei riguardi delle ricorrenti all'atto della determinazione dell'ammenda ad esse imposta;
- in settimo luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o l'art. 235 CE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende, avendo utilizzato un dato delle vendite improprio ai fini del calcolo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti;
- in ottavo luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende, avendo imposto alle ricorrenti un'ammenda che, a prescindere da qualsiasi argomentazione dedotta negli altri motivi sopra menzionati, è manifestamente sproporzionata rispetto alle complessive circostanze del caso;
- in nono luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o il regolamento (CE) n. 1/2003 e/o gli Orientamenti per le ammende, poiché l'ammenda imposta alle ricorrenti sarebbe sostanzialmente eccessiva, considerato l'obbligo imposto alla Commissione dal diritto comunitario di assicurare la parità di trattamento degli interessati in sede di inflazione di ammende ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 1/2003;
- in decimo luogo, l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e/o l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e il punto 32 degli Orientamenti per le ammende, avendo imposto alle ricorrenti una multa che eccede i limiti stabiliti dalle menzionate disposizioni.
- In undicesimo luogo, le ricorrenti affermano che la multa ad esse imposta è in ogni caso manifestamente sproporzionata, eccessiva e impropria, e, pertanto, chiedono alla Corte di esercitare la sua competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'art. 229 CE e dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di riesaminare l'importo dell'ammenda e, quindi, di ridurla in modo sostanziale.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).

**Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 — Compagnie de Saint-Gobain/Commissione**

**(Causa T-73/09)**

(2009/C 102/39)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Compagnie de Saint-Gobain (Courbevoie, Francia)  
(rappresentanti: P. Hubert e E. Durand, avvocati)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione europea C(2008) 6815 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (procedimento COMP/39.125 — Vetro per il settore automobilistico); nonché i motivi su cui si basa il dispositivo, nei limiti in cui la Compagnie de Saint-Gobain è destinataria di tale decisione e di trarne tutte le conseguenze che si impongono per quanto riguarda l'importo dell'ammenda;
- in subordine, a prescindere dalla circostanza che sia ammissibile rendere la Compagnie de Saint-Gobain destinataria della decisione, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alle società del gruppo Saint-Gobain;
- condannare la Commissione integralmente alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 12 novembre 2008, C(2008) 6815 def., nel procedimento COMP/39.125 — Verre automobile, mediante la quale la Commissione aveva constatato che talune imprese hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo, suddividendo i contratti di fornitura di vetri automobili e coordinando le loro politiche di prezzo e le loro strategie di approvvigionamento sul mercato europeo del vetro automobile.

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere quattro motivi vertenti:

- su una violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 <sup>(1)</sup> e del principio della personalità della pena, in quanto la Compagnie de Saint-Gobain sarebbe stata resa destinataria della decisione impugnata, perché società controllante della società Saint-Gobain Glass France SA, senza avere personalmente e direttamente preso parte all'infrazione;
- su un difetto di motivazione, sulla violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio della personalità della pena, in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato che la totalità del fatturato consolidato del gruppo Saint-Gobain poteva servire come base di calcolo per la sanzione;
- sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e di non retroattività, nei limiti in cui la Commissione avrebbe applicato retroattivamente nuovi orientamenti del 2006 con riferimento al calcolo delle ammende <sup>(2)</sup> a fatti anteriori alla loro entrata in vigore e interamente compiuti prima di tale data;
- su una violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità, in quanto non vi è un fattore di recidiva che possa essere preso legittimamente in considerazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

**Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 —  
Francia/Commissione**

**(Causa T-74/09)**

(2009/C 102/40)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Cabouat, agenti)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 8 dicembre 2008, 2008/960/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica francese in favore di organizzazioni di produttori ortofrutticoli relative agli esercizi finanziari 2005 e 2006;